

Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero del reg. 63	seduta del 20-12-2018
------------------------------	---------------------------------

OGGETTO
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

GALEANO PAOLO	Presente	Favorevole
STOCCO ELENA	Presente	Favorevole
CARRARO ENNIO	Presente	Favorevole
CARLESSO CRISTIANO	Presente	Favorevole
PESCE ANSELMO	Presente	Favorevole
TIVERON SILVIA	Assente	
MALERBA MARCO	Presente	Favorevole
POLO SERGIO	Presente	Favorevole
BUSO DANIEL	Presente	Favorevole
BERLESE RACHELE	Presente	Favorevole
SBROGGIO' CRISTIAN	Assente	
SALVATI VALERIA	Presente	Astenuato
MOINO GIAN PAOLO	Presente	Astenuato
GIUSTO NICOLA	Presente	Astenuato
BERTO LUISA	Presente	Astenuato
SCILLA MICHELE	Presente	Astenuato
VECCHIATO DINO	Presente	Astenuato
MESTRINER STEFANO - Assessore	Presente	-----
BOVO RICCARDO - Assessore	Presente	-----
GALLO FRANCESCA - Assessore	Presente	-----
GOMIERO FRANCESCA - Assessore	Presente	-----
DI LISI FABIO - Assessore	Presente	-----

Assegnati	17
in carica	17

Presenti	15
Assenti	2

Scrutatori:

CARLESSO CRISTIANO	Scrutatore	-----
PESCE ANSELMO	Scrutatore	-----
VECCHIATO DINO	Scrutatore	-----

- Presiede il Sig. CARRARO ENNIO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Assiste il Segretario Generale Bergamin Antonella
- La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione sull'argomento svolta dal Sindaco registrata su supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata nell'allegato sub. B) e preso atto che nessun intervento è stato prodotto in sede di discussione;

PREMESSO CHE:

- per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere mantenute, alienate, od oggetto di misure di razionalizzazione;
- il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 08.06.2017 ad oggetto: *"Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute ed individuazione partecipazioni da alienare"* ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 e delle azioni da intraprendere per il loro mantenimento o dismissione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27.09.2017 ad oggetto: *"Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute ed individuazione partecipazioni da alienare"* sono state assunte le seguenti determinazioni:
 - integrazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 08.06.2017 con il modello standard dell'atto di ricognizione e le relative schede, in conformità alle linee di indirizzo della Corte dei Conti adottate con deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19 del 19.07.2017;
 - avvio, per quanto riguarda la società Ascoholding, dell'azione di razionalizzazione di "fusione" con altre società del gruppo Asco, interpretando la fusione come idonea misura di razionalizzazione per superare la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 175/2016, oltre a comportare una riduzione dei costi;
 - conferma del mantenimento delle partecipazioni nelle società Veritas Spa, Mobilità di Marca Spa, e Consiglio di Bacino Priula in quanto società funzionali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
 - conferma del proseguo dell'iter procedurale dell'alienazione delle quote di partecipazione disposta con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2016 per la società Actt Servizi Spa;

ATTESO CHE:

- a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (comunicazione del 18.10.2017 prot. 28425) e successivamente inoltrato alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;
- per quanto riguarda la società Ascoholding alcune delle delibere assunte dagli altri soci pubblici in merito alle misure di razionalizzazione da intraprendere per conformare la società ai requisiti stabiliti dal T.U.S.P., in particolare la mancanza di personale, sono state impugnate dinanzi al TAR Veneto o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, in quanto ritenute illegittime;
- nel mese di aprile 2018 è intervenuta sentenza del TAR Veneto che, pronunciando sul ricorso proposto dal socio privato avverso la citate delibere consiliari, lo ha accolto nella sua parte impugnatoria, annullando le medesime deliberazioni di altri Comuni soci di Asco Holding spa, ritenute illegittime essenzialmente per tre ragioni:
 - *Asco holding non potrebbe garantire il perseguimento dell'interesse pubblico perché le partecipazioni dei Comuni ivi sono partecipazioni polvere, per quanto tale società sia partecipata al 90% da enti pubblici omogenei locali;*
 - *Asco Trade pur essendo controllata da una quotata in borsa non potrebbe operare a mercato, dovendo essere soggetta al perseguimento dell'interesse generale come qualunque società pubblica;*
 - *Asco TLC non svolgerebbe attività di interesse pubblico: né con l'infrastrutturazione della rete in fibra nel trevigiano, né con riferimento alla cessione di traffico telefonico;*

A ciò si aggiunga che Asco Holding S.p.a., essendo priva di personale e funzionando sulla base di contratti di service, presenta problematiche di adeguamento rispetto al T.U.S.P.;

- che avverso la sentenza suindicata i Comuni interessati hanno promosso appello avanti il Consiglio di Stato;
- il progetto di fusione con altra società del gruppo non ha trovato riscontro nelle decisioni assembleari societarie;

DATO ATTO CHE, a fonte del contenzioso sopra citato che ha coinvolto diversi comuni soci di Ascoholding, la società ha ritenuto opportuno proporre una rinnovata analisi della società avviando un processo di riassetto a partire dallo statuto societario e, a tal fine, in data 23 luglio 2018 è stata convocata un'assemblea straordinaria dei soci, per proporre l'esame e l'adozione delle modifiche statutarie aventi ad oggetto la trasformazione della società in una Holding Pura al fine di renderla conforme alla legislativa vigente;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18 luglio 2018 avente ad oggetto *"Atto di indirizzo in merito alla proposta di modifiche statutarie di Asco Holding Spa"*;

DATO ATTO CHE nella predetta deliberazione, visto il poco tempo a disposizione per esaminare le richieste di modifiche statutarie proposte, è stato formulato indirizzo al Sindaco, in qualità di legale rappresentante, di non concorrere all'adozione della deliberazione di approvazione delle modifiche, astenendosi dalla votazione in assemblea;

DATO ATTO CHE:

- nell'assemblea straordinaria di Asco Holding S.p.a., tenutasi in seconda convocazione il giorno 23 luglio 2018, le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione sono state approvate con la maggioranza dei voti favorevoli;
- in virtù dell'approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Assemblea societaria il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 31/07/2018 ha rideterminato la propria decisione in merito alle azioni di razionalizzazione per la società Asco Holding, prevedendo anche l'alienazione totale o parziale delle quote di partecipazione, così come previsto nel nuovo statuto approvato a maggioranza assembleare;
- l'Amministrazione non ha esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 2, lett a) e b) cod. civ. entro i termini statuari confermando la volontà di mantenere la partecipazione nella società così come stabilito nel piano di ricognizione straordinaria di cui alla deliberazione consiliare n. 55 del 27/09/2017, considerando l'attività di distribuzione del gas - una attività centrale svolta da Asco Holding s.p.a. (tramite la controllata AP Reti Gas) attraverso la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas - attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti cosiddetti 'clienti aventi diritto alla tutela' ovvero 'clienti vulnerabili', che beneficiano delle tariffe e delle condizioni contrattuali stabilite dall'autorità a tutela degli stessi e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 23/09/2018 è stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione del Piano di revisione straordinaria delle società anno 2017;

ATTESO CHE dall'attenta lettura delle nuove disposizioni statutarie di Ascoholding, approvate in data 23 luglio 2018 dalla maggioranza dell'assemblea societaria e proposte dal Consiglio di amministrazione attualmente già efficaci, si è provveduta a:

- la società Asco Holding S.p.a. con le modifiche statutarie introdotte assume il ruolo di holding pura ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave S.p.a. quotata in borsa;
- questo Comune valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della governance delle società controllate. I Comuni non dispongono infatti di strumenti di

coordinamento del gruppo Asco a parte la Holding, ed essa dunque è il fondamentale strumento per evitare che le partecipazioni comunali alle società del gruppo, senza holding, siano poco incisive e disarticolate;

- la holding assume quindi il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal D.Lgs. n. 175/16. In tal modo si supera il rilievo sollevato nella sentenza del TAR, che non investe il nostro Comune, che ritiene che il carattere "estremamente frammentato di tali partecipazioni e la mancanza di patti parasociali o di sindacato idonei a garantire il controllo congiunto dei soci pubblici sulla holding" comporta il venir meno dell'interesse generale a detenere tale partecipazione. Inoltre è stata stabilizzata la proprietà pubblica per espressa norma statutaria che dichiara la società a prevalente capitale pubblico e vincola la partecipazione per i prossimi 2 anni oltre ad introdurre, in caso di vendita da parte di un socio delle proprie azioni, il diritto di prelazione e la clausola di gradimento a favore di una compagine societaria coesa tale da garantire la prevalente proprietà pubblica;

TENUTO CONTO:

- della Deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2015/- FRG secondo cui " ... *La qualificazione di una società come "strumentale" si ricollega alla tipologia di attività, che è rivolta agli stessi enti promotori o, comunque, azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti"...*Omissis..."Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)..."(come nel caso di Asco Holding S.p.a.);

- della Deliberazione della Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG paragrafo 1.5.4 per cui: "... *Le stesse problematiche si pongono a seguito dell'adozione del modello holding, ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio.*" .. omissis.... "Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti» (art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016)";

VISTO altresì l'art. 4 "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche" del D.Lgs. 75/2016 secondo cui:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; "...omissis..."

"d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; "

RITENUTO CHE:

- il processo di razionalizzazione nella sua formulazione straordinaria e periodica rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;

- le suddette modifiche statutarie hanno determinato una sostanziale revisione della governance societaria allo scopo di adeguarne oggetto, finalità e modello ai principi contenuti nel T.U.S.P., modifiche che, come si può evincere dall'analisi, dalle considerazioni e dai richiami normativi e giurisprudenziali, richiedono un aggiornamento delle azioni di razionalizzazione da intraprendere con riferimento ad Asco Holding spa;

RICORDATO CHE Asco Holding spa detiene partecipazioni di controllo in 4 società:

- Ascopiave S.p.a., quota del 61,562% (società quotata che a propria volta detiene numerose partecipazioni di controllo e di minoranza);
- Asco TLC S.p.a., quota del 91%;
- Seven Center S.r.l. (in liquidazione);
- Rijeka Una Invest S.r.l. (in liquidazione), che a sua volta detiene il 100% della società
- Alverman S.r.l., (anch'essa in liquidazione);
- oltre ad una partecipazione di minoranza: il 10% del capitale sociale di Bim Piave Nuove Energie s.r.l.;

RITENUTO INOLTRE CHE ai fini della legittima detenzione delle quote di Asco Holding spa occorre - verificare il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro, tenuto anche conto delle precisazioni di cui all'art. 21 dello stesso decreto legislativo (il comma 12quinques dell'art. 26 *"Disposizioni transitorie"* del D. Lgs. n.175/2016 prevede che *"Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20"*;

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al parametro del fatturato occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della holding pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con il disposto della art. 21 D.Lgs. n. 175/2016 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio;
- analogamente dicasi per l'assenza di personale dipendente nella holding, la cui attività di gestione delle partecipazioni viene rappresentata in tutti suoi elementi in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. Giova sottolineare che l'introduzione di personale dipendente, a seguito di modifiche organizzative societarie, mal si concilierebbe con gli obiettivi cardine della riforma introdotta dal TUSP di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

ATTESO, pertanto, posto che i parametri del numero di dipendenti e del fatturato vanno verificati rispetto ai dati del bilancio consolidato del gruppo Asco Holding spa, che si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016, avendo il gruppo conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 500 milioni di euro ed avendo il gruppo alle proprie dipendenze oltre 500 dipendenti;

VERIFICATO dunque che, alla luce di quanto suesposto, la partecipazione in Asco Holding spa può essere mantenuta senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;

DATO ATTO CHE si confermano funzionali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente le partecipazioni in Veritas Spa e Mobilità di Marca Spa le quali detengono i requisiti per il mantenimento di cui all'art. 20 del TUSP come da schede allegate, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE per quanto riguarda la società ACTT Servizi Spa:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 06.06.2018 ad oggetto: "Attuazione piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art 1 commi 611 e seguenti della Legge 23 Dicembre 2014, n 190. Dismissione quota societaria Actt Servizi spa." ha preso atto della comunicazione pervenuta al protocollo del Comune n 13629 in data 17.05.2018 con la quale ACTT Servizi Spa, ha comunicato la liquidazione al 100% delle quote spettanti al Comune di Preganziol pari a complessivi € 314.694,16;
- si è conclusa la procedura di liquidazione di cui all'art. 2437 quater del codice civile che determina la cessazione a tutti gli effetti della natura di socio con il trasferimento e l'annullamento delle partecipazioni societarie del Comune di Preganziol in ACTT Servizi Spa;

DATO ATTO CHE per quanto riguarda il Consiglio di Bacino Priula non è oggetto di razionalizzazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 let. l) del D. Lgs. 175/2016 poiché il piano di razionalizzazione riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente "degli organismi di cui ai titoli V e VI, Capo I, Libro V del Codice Civile;

DATO ATTO CHE per quanto riguarda le società indirette non sono oggetto di razionalizzazione in quanto non sussiste la fattispecie di cui all'art. 2 comma 1 let. g) del D. Lgs. 175/2016 che definisce la partecipazione indiretta, ai fini dell'inserimento nel piano di razionalizzazione, sono la partecipazione in una società detenuta da un Amministrazione Pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione;

PRECISATO ulteriormente che resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti elementi tecnici imparziali orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding e che la scelta intrapresa non preclude peraltro la facoltà da parte del Comune, in relazione ai propri atti di programmazione o di fatti sopravvenuti o a seguito di modifiche legislative valutare una successiva alienazione, anche parziale, delle proprie quote societarie;

ATTESO altresì che:

- il citato D. Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16/6/2017, n. 100 ha previsto nuove norme di riferimento per il mantenimento della partecipazione delle pubbliche amministrazioni nelle società di capitali, per la loro gestione e per l'affidamento alle stesse di servizi pubblici;
- le suddette innovazioni di legge prevedono, tra l'altro, il necessario adeguamento degli statuti sociali dei soggetti partecipati al fine di renderli conformi al dettato normativo;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

RICHIAMATO l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di *"...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"*;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dell'art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento sono stati rilasciati il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Unità di Controllo tecnico, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario;

CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'esito della votazione, resa per alzata di mano, come sotto riportato:

- Consiglieri presenti	n. 15
- Consiglieri votanti	n. 9
- Voti favorevoli	n. 9
- Contrari	n. /
- Astenuti	n. 6 (<i>Salvati Valeria, Moino Gian Paolo, Giusto Nicola, Berto Luisa, Vecchiato Dino, Scilla Michele</i>)

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Preganziol ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/6/17 n. 100 e dettagliata nelle schede tecniche di cui all' allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente per l'anno 2019;
4. di trasmettere gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto a tutte le società e provvedere agli adempimenti di cui all'art. 20 comma 3 del D. Lgs. 175/2016;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dal T.U.P.S.;
6. di dare atto che:
 - la delibera viene trasmessa in Corte dei Conti e AGCM;
 - l'approvazione del presente atto ricognitivo straordinario sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;
 - resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti elementi tecnici imparziali orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding e tenuto conto della quota esigua di partecipazione societaria detenuta da questo Comune;

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza, determina dal rispetto del termine di cui al comma 4 dell'art. 24 del TUSP, con ulteriore votazione in forma palese, con 9 voti favorevoli e 6 consiglieri astenuti:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL)

Responsabile del Procedimento:

PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Il sottoscritto Responsabile dell'Unità di controllo tecnico amministrativo rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione-	IL RESP. DELL' UNITÀ DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO F.to Bergamin Antonella
Addì 14-12-18	

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-	IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Bellini Sauro
Addì 17-12-18	

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to CARRARO ENNIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BERGAMIN ANTONELLA

Copia ad uso amministrativo conforme all'atto originale, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Impronta Documento originale:85fbb4650f1e8d74ccbb1bacd518f266